



La riforma della giustizia è rimasta fuori della porta

di Lello Lombardi

La nuova disciplina, al di là dei forti dubbi di costituzionalità, è servita solo a ricucire lo strappo tra classe politica e giudici operato col referendum. I veri nodi sono però rimasti irrisolti: la lentezza dell'attività giudiziaria che ingenera sfiducia e pericolose tentazioni "privatistiche", l'abnorme lunghezza della carcerazione preventiva, l'assenza di incisive modifiche nell'ordinamento. Occorrono iniziative straordinarie su terreni più esaustivi.

Sono pochi certamente i convinti che la approvazione della nuova legge sulla responsabilità dei giudici sia un effettivo contributo alla soluzione dei problemi della giustizia; e sono altrettanto certamente molti quelli che pensano che questa legge, che più correttamente dovrebbe intitolarsi «della responsabilità dello Stato per attività giudiziaria», sia servita solo a risarcire lo strappo operato dal referendum tra magistratura e classe politica.

Perché, se è vero che i mali del nostro sistema giudiziario non dipendono, almeno in gran parte, dalla impossibilità di chiedere al giudice il risarcimento del danno, è anche vero che i cittadini che hanno votato «sì» nella consultazione referendaria hanno inteso esprimere tutto il loro profondo malessere per le disfunzioni di un sistema che garanti-


sce una tutela dei diritti individuali a livelli non corrispondenti alla collocazione del Paese tra le nazioni civili.

Si è detto in altra occasione che come è sta-



to un imperdonabile errore portare il Paese a votare contro i propri giudici, lo è ancora di più rispondere alla domanda di riforma del sistema giudiziario portata dal referendum facendo una legge la cui costituzionalità è fortemente in dubbio e che ostenta la propensione alla acquiescenza rispetto a punti di vista corporativi, quasi a voler chiedere scusa di non avere saputo o voluto evitare quel primo errore.

Il sospetto è autorizzato dalla deliberata esclusione di soluzioni alternative rispetto a quella adottata, che avrebbero consentito egualmente di garantire sia il diritto del cittadino al risarcimento contro un danno ingiusto, sia la esigenza di salvaguardare la indipendenza e la serenità del magistrato, senza tuttavia contraddire al precetto dell'articolo 28 della Costituzione, così come inter- 17



pretato dalla Corte costituzionale e con la sentenza numero 2 del 1968 e con l'ordinanza del 16 gennaio 1987, ammissiva del referendum. Queste soluzioni alternative, come quelle contenute nella relazione della Commissione Affari Costituzionali del Senato sul progetto Rognoni dell'anno scorso, sono state scartate per ragioni che non sembrano molto lontane da quelle sospettate.

Se, quindi, da una parte vi è il limite di avere realizzato uno *status* del magistrato che quanto a latitudine di autonomia non ha eguali nel mondo, dall'altra permane il difetto di esaurire la «questione giudiziaria» nel rapporto tra magistratura e classe politica, che è stato, poi, l'errore culturale delle frange più oltranziste (o retrive) di alcune correnti della magistratura.

Rimane, pertanto, insoluto il problema gravissimo della efficienza del sistema di giustizia. Perché non è certamente con questa legge che si evitano il progressivo rallentamento della attività giudiziaria (aumentano i crimini, diminuiscono i giudizi), la possibilità di ottenere una sentenza civile definitiva in un termine inferiore ai dieci, quindici anni e, quindi, il ricorso a forme «alternative» di giustizia privata, le interminabili carcerazioni preventive con il settanta per cento di giudizi conclusi senza condanna, la sostanziale assenza di una amministrazione della giustizia come politica giudiziaria e come capacità di riformare l'ordinamento.

Rispetto a questo scenario, che vede sempre più spesso il Paese esposto a condanne internazionali per denegata giustizia e sempre più apertamente proclamata la volontà e l'incitamento al ricorso alle Corti internazionali per le violazioni dei diritti umani, occorre una iniziativa politica che sarebbe riduttivo

definire straordinaria. Pur riconoscendo al programma del Governo appena nominato la volontà di affrontare con impegno il complesso dei problemi che costituiscono la «questione giustizia», bisogna dire con democratica franchezza che quanto enunciato non basta. Non si può, ad esempio, pensare a portare avanti le riforme del sistema giu-

diziario, senza riformare il Ministero della Giustizia, che è oggi un *quid* indefinito dell'ordinamento, privo di funzioni reali, di una burocrazia stabile e continuativa, di una vera ragione di esistere, mentre da tempo si richiede (ma vi è una ragione che non sia la trascuratezza perché non si fa?) la costituzione di un vero e proprio centro di Governo della politica giudiziaria che non deleghi al Csm o ad altre strutture che non ne hanno la competenza ruoli di governo e di amministrazione del complesso degli interessi pubblici che riguardano la funzionalità di uno dei tre poteri dello Stato, quello che garantisce il corretto esercizio delle funzioni degli altri due. Così come non si può pensare a riforme parziali di un ordinamento giudiziario che non è più corrispondente (neppure quello) alla disciplina costituzionale. Così come non si può pensare che il nuovo codice di procedura penale, sul quale il ministro Vassalli ha meritoriamente chiesto il parere parlamentare e che sta per essere emanato, possa funzionare senza preparare al nuovo rito almeno mille magistrati e mille cancellieri e segretari giudiziari.

La «questione giudiziaria» non è solo un problema di garanzie della magistratura: è soprattutto un problema di garanzie per i cittadini. E nessun programma di governo riuscirà a venirne a capo fino a quando non sarà intervenuta la consapevolezza che la questione giustizia come la questione fiscale, quella del Mezzogiorno e quella della occupazione, è una grande questione nazionale. ■

